

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-482 del 28/01/2026
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SA.PI.FO S.r.l. con sede legale in Comune di Forlimpopoli ĩ Loc. Selbagnone s.n.. Modifica dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi sito in Comune di Forlì ĩ Via Maglianella n. 23/b per adeguamento al D.M. 127/24.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-515 del 28/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventotto GENNAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SA.PI.FO S.r.l.** con sede legale in Comune di Forlimpopoli – Loc. Selbagnone s.n.. Modifica dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi sito in Comune di **Forlì – Via Maglianella n. 23/b** per **adeguamento al D.M. 127/24.**

IL DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale dal 01.01.2016 la Regione Emilia Romagna, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06;

Premesso che:

- la ditta **SA.PI.FO S.r.l.** gestisce un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi e un distinto impianto di lavorazione inerti acquistati da terzi per la produzione di sabbie, ghiaia e stabilizzato presso il medesimo sito in Comune di **Forlì – Via Maglianella n. 23/b** e per tali impianti è in possesso delle seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con DET-AMB-2022-2112 del 28.04.2022 e s.m.i., relativa esclusivamente alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti;
 - autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/13, adottata con DET-AMB-2019-5648 del 06.12.2019 (ora rinnovata con DET-AMB-2021-6108 del 02.12.2021), comprensiva dei seguenti titoli abilitativi riguardanti sia l'impianto di recupero rifiuti che l'impianto di lavorazione inerti vergini:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06);
 - autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali;
 - autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue di dilavamento;
 - nulla osta acustico;
- in data 26.09.2024 è entrato in vigore il D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 28 giugno 2024 n. 127 che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, identificati dai codici EER elencati rispettivamente al punto 1 e al punto 2 della tabella 1, all'allegato 1, lett. a) del suddetto regolamento, sottoposti ad un'operazione di recupero, cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e assumono la qualifica di “aggregati recuperati”;
- l'art. 8, comma 1 di tale decreto prevede che le Società autorizzate a svolgere l'operazione di recupero R13/R5 su rifiuti compresi nell'allegato 1 al DM 127/2024, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di proseguire l'attività nel rispetto del titolo di cui sono in possesso, nelle more del rilascio del provvedimento di aggiornamento da parte dell'autorità competente, debbano presentare entro il 25.03.2025, la domanda di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06;

Vista l'istanza acquisita al PG n.54139 del 21.03.2025, con cui la ditta **SA.PI.FO S.r.l.** ha chiesto l'aggiornamento ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24, relativo all'autorizzazione art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto di recupero rifiuti inerti, sito in Comune di Forlì – Via Maglianella n. 23/b;

Dato atto che nell'ambito dell'adeguamento al nuovo D.M. 127/2024, la ditta intende apportare alcune modifiche nella gestione e layout dell'impianto:

- a. eliminazione del codice EER 170802 in quanto non rientrante nel D.M. 127/2024;
- b. produzione di un nuovo aggregato recuperato ai sensi del D.M. 127/2024, denominato "Sabbionella ecologica (0/10 mm)" costituito dalla frazione fine ottenuta dalla frantumazione e vagliatura di EER 170101 e 170107;
- c. richiesta di poter accettare rifiuti in ingresso senza preventiva omologa da parte di piccoli conferitori, effettuando l'analisi per la classificazione del rifiuto al raggiungimento di un cumulo di 200 m³ e individuazione del relativo settore di messa in riserva in attesa delle verifiche analitiche effettuate da SA.PI.FO S.r.l.;
- d. modifiche non sostanziali al layout dell'impianto consistenti nella diversa collocazione di alcuni settori di messa in riserva dei rifiuti anche a seguito della rinuncia al codice EER 170802:
 - spostamento Area A2 (messa in riserva EER 010413) con estensione dell'Area F (deposito di sottoprodotti derivanti da terra e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017);
 - eliminazione codice EER 170802 e della relativa Area A8 di messa in riserva;
 - sostituzione dell'Area A8 con l'Area A2 (messa in riserva EER 010413);
 - nuova Area A9bis, all'interno dell'Area 9, per la messa in riserva di EER 170904 ammessi in impianto senza preventiva omologa, in quanto provenienti da piccoli conferitori;
 - ampliamento Area A4 con relativa eliminazione Area A9 per la messa in riserva di EER 170101;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **SA.PI.FO S.r.l.** e agli Enti interessati ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PG n. 75144 del 18.04.2025;
- la nota PG n. 87778 del 12.05.2025, con cui è stata convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 17.07.2025;
- la nota PG n. 87779 del 12.05.2025, con cui questo Servizio ha richiesto ad Arpae-Distretto di Forlì-Cesena l'istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti;
- la nota PG n. 129285 del 17.07.2025, con cui Arpae-Distretto di Forlì-Cesena ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa resa nella seduta della conferenza del 17.07.2025;

Dato atto che nella seduta del 17.07.2025 Arpae-SAC ha evidenziato le modifiche conseguono ad un adeguamento previsto per legge e che comunque riguardano modifiche non sostanziali alla collocazione di materiali/rifiuti depositati in alcuni settori, che non comportano la necessità di attivare procedure di Valutazione Ambientale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 o di Vinca;

Tenuto conto che la Conferenza dei Servizi ha concluso la seduta del 17.07.2025 evidenziando la necessità di acquisire specifica documentazione integrativa;

Dato atto che l'Ufficio competente Regione Emilia Romagna - Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane, contattato per le vie brevi, con mail del 31.07.2025 ha confermato che le modifiche non rientrano nell'ambito di competenza della VINCA;

Atteso che, con nota PG n. 140751 del 04.08.2025, è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella seduta della Conferenza dei Servizi del 17.07.2025, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Dato atto che con nota PG n. 158093 del 05.09.2025, il verbale della seduta della Conferenza del 17.07.2025 è stato trasmesso alla ditta e agli Enti coinvolti nel procedimento;

Vista la nota del 02.10.2025, acquisita al PG n. 174482/25, con cui la ditta **SA.PI.FO S.r.l.** ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, con la quale tra l'altro ha:

- rinunciato alla richiesta di ammettere in impianto senza preventiva omologa i rifiuti con codice a specchio EER 170904 provenienti da piccoli conferitori e di conseguenza eliminato la nuova Area A9bis, all'interno dell'Area 9, per la messa in riserva di EER 170904;
- chiarito lo svolgimento delle verifiche analitiche supplementari che si effettueranno, in continuità con l'autorizzazione vigente, su lotti omogenei di massimo 3.000 m³ prima dell'avvio a trattamento dei rifiuti destinati alla produzione di aggregati recuperati ai sensi del D.M. 127/2024, con lo scopo di garantire che la "conformità ambientale" prevista per l'EoW sia già verificata sui rifiuti a monte della lavorazione;
- indicato che le tre tipologie di aggregato recuperato che intende produrre ai sensi del D.M. 127/2024 (Maceria lavorata 0-50, Stabilizzato di cemento e Sabbionella ecologica 0-10), potranno essere utilizzate per gli usi di cui alle lettere b) e d) dell'Allegato 2 al D.M. 127/2024:
 - realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
 - realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali.

Le norme tecniche applicabili in funzione degli specifici utilizzi saranno la UNI EN 13242 e la UNI 11531-1;

- spostato l'Area F che era stata erroneamente destinata alle attività di gestione e lavorazione dei sottoprodotti derivanti da terra e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017. Tale attività sarà effettuata in maniera del tutto autonoma, separata e funzionalmente distinta rispetto alle attività di gestione rifiuti;
- precisato che il sistema di gestione ISO 9001, di cui è dotata l'azienda, è stato aggiornato con le procedure atte a dimostrare il rispetto dei criteri del D.M. 127/24. In particolare, sono stati predisposti e adottati i seguenti documenti:
 - Manuale di gestione operativa (MO);
 - Manuale della Qualità (MQ);
 - Manuale FPC Aggregati (Factory Production Control - Controllo di Produzione in Fabbrica);

Vista la nota PG n. 190945 del 28.10.2025, con cui è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 26.11.2025, successivamente posticipata al 27.11.2025 con nota del 19.11.2025,

PG/2025/205263, e trasmessa ai componenti della Conferenza dei Servizi la documentazione integrativa inviata dalla ditta con nota del 02.10.2025, PG n. 174482/25;

Visti gli esiti della seduta del 27.11.2025 nella quale la Conferenza, alla luce dell'istruttoria svolta, ha espresso all'unanimità parere favorevole all'adeguamento al D.M. n. 127/24 dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nell'allegato A al presente atto;

Preso atto del parere di competenza, espresso dal Comune di Forlì con nota acquisita al PG n. 211213 del 28.11.2025, favorevole in merito alle modifiche proposte per l'adeguamento al D.M. 127/2024, considerando immutate tutte le altre eventuali prescrizioni e condizioni operative relative all'impianto in esame;

Acquisita al PG n. 213248 del 02.12.2025 la relazione tecnica istruttoria, resa da Arpae - Distretto di Forlì-Cesena nella seduta della Conferenza del 27.11.2025;

Vista la nota PG n. 223581 del 16.12.2025, con cui è stato trasmesso alla ditta e ai componenti della Conferenza dei Servizi il verbale della seduta del 27.11.2025;

Visti in particolare i seguenti elaborati acquisiti al PG n. 174482 del 02.12.2025:

1. Relazione di riscontro alle integrazioni, datata settembre 2025;
2. Manuale di gestione operativa impianto di recupero e trattamento rifiuti, vers. 6.1, datato settembre 2025;
3. Tavola Unica, Rev. 10, datata settembre 2025, scala 1:1000;

Dato atto che la ditta è in possesso della Certificazione ISO 9001:2015 n. 3783 Rev. 0 R0 rilasciata in data 27.02.2025 da Istituto Giordano S.p.A., avente validità fino al 26 febbraio 2028, acquisita al PG n. 210956 del 27.11.2025;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti previste dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per aggiornare l'autorizzazione unica per il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24 in conformità alle conclusioni del parere di Arpae-Distretto di Forlì-Cesena sopra riportato;

Ritenuto opportuno aggiornare l'Allegato A a seguito dell'adeguamento in oggetto, sostituendolo integralmente con l'allegato al presente atto al fine di facilitare la lettura delle prescrizioni;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della L.R. n. 3/99;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che di conseguenza sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento agli estremi del presente provvedimento;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla LR n.

13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19.03.2025 e n. DEL-2025-155 del 17.12.2025, con le quali è stato conferito ad interim dal 01.04.2025 al 31.03.2026 l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

DETERMINA

1. **di aggiornare**, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24, l'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2022-2112 del 28.04.2022 e s.m.i. alla ditta **SA.PI.FO S.r.l.**, con sede legale in Comune di Forlimpopoli – Loc. Selbagnone, per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi sito in Comune di **Forlì – Via Maglianella n. 23/B**, nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** l'allegato **A “Gestione rifiuti”** alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di modificare** l'autorizzazione DET-AMB-2022-2112 del 28.04.2022 e s.m.i., sostituendo, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, l'Allegato A della stessa con l'Allegato A al presente atto;
4. **di stabilire** che, **entro 60 giorni dalla data del presente atto**, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e agli estremi del presente atto. Unitamente alla appendice della polizza dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
 - a. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il soggetto titolato alla firma attesterà la legittimazione a sottoscrivere la polizza, allegando copia del documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
 - b. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attesterà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);

- c. le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
- d. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, dell'appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
5. **di dare atto** che, ai sensi della D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003 la mancata costituzione della fideiussione nei termini di cui al precedente punto 4) comporterà la revoca dell'autorizzazione previa diffida;
6. **di precisare** che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2022-2112 del 28.04.2022 e s.m.i. non espressamente modificate con il presente atto. **Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;**
7. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
9. **di dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
10. **di fare salvi:**
- i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - quanto previsto dalla normativa urbanistico-edilizia;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - quant'altro previsto dal D.M. 127/24 e dal D.M. 69/18.
11. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
12. **di dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il

responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;

13. **di notificare** il presente provvedimento alla ditta interessata mediante posta elettronica certificata e di trasmetterne copia per opportuna conoscenza e per gli eventuali seguiti di competenza, ad Arpae – Distretto di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti.

**Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est**

Dott. Stefano Renato de Donato
documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di recupero rifiuti è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presso l'impianto sito in Comune di **Forlì – Via Maglianella n. 23/B**, alle seguenti prescrizioni:

1. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti, le operazioni di recupero autorizzate e i corrispondenti End of Waste ottenuti sono di seguito elencati:

	Codici Elenco Europeo Rifiuti (EER)	Operazioni autorizzate	EoW ottenuti	Caratteristiche tecniche e ambientali
A	010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 170101 cemento 170102 mattoni 170103 mattonelle e ceramiche 170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R5-R13	Aggregato recuperato	Vedi D.M. 127/2024
B	170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R5-R13	Granulato di conglomerato bituminoso	Vedi D.M. 69/2018

3. il **quantitativo massimo istantaneo** complessivo di rifiuti ammesso all'operazione di messa in riserva (R13) è pari a **10.300 t**;
4. il **quantitativo massimo annuo** di rifiuti di cui alle righe A e B sopra riportate ammesso complessivamente alle operazioni di recupero (R5) è pari a **23.000 t/anno**;
5. l'impianto dovrà essere gestito conformemente alle procedure descritte nel Manuale operativo, datato settembre 2025, Versione 6.1 e alla perimetrazione e suddivisione negli specifici settori di cui alla Tavola Unica, datata settembre 2025, Rev. 10, acquisiti al PG/2025/174482 del 02.10.2025, per quanto non in contrasto con la norma vigente e le presenti prescrizioni;

6. l'operazione di recupero R5 per la produzione di "Aggregato recuperato" non potrà essere svolta in assenza di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al D.M. 127/2024, eventualmente anche certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 da organismi accreditati. Ogni eventuale variazione o modifica al medesimo sistema di gestione deve essere comunicata tempestivamente ad Arpa;
7. il macchinario utilizzato per le operazioni di recupero rifiuti può essere esclusivamente l'impianto di frantumazione di seguito indicato, costituito da
 - a) gruppo di frantumazione REV GCR 106 matricola n. 11091 – anno 2007
 - b) gruppo vagliatura REV US 30/A3S matricola n. 10838;Il macchinario è dotato di separatore magnetico e sistema di abbattimento polveri. Nell'impianto vengono inoltre utilizzate pale meccaniche.
L'utilizzo di ulteriori macchinari, anche in alternativa allo stesso, deve essere preventivamente sottoposto a procedura di screening ai sensi della L.R. 04/18.
Nel sito sono inoltre presenti un gruppo di frantumazione Officine meccaniche F.lli Ing. Ferrero Utilizzato esclusivamente per la lavorazione dei materiali vergini da cava e un gruppo di frantumazione mobile, presente in impianto, ma utilizzabile solo in cantieri esterni;
8. l'operazione di recupero R5 viene attuata mediante fasi di cernita e selezione, frantumazione, separazione del materiale ferroso e vagliatura. Dopo la prima frantumazione la parte più grossolana (sopravaglio) può alimentare una seconda fase di frantumazione, per poi essere inviato nuovamente a separazione materiale ferroso e vagliatura fino all'ottenimento della pezzatura desiderata. Successivamente, per l'ottenimento del prodotto "Maceria lavorata", può essere creata una miscela dei vari codici EER di cui alla riga A della tabella sopra riportata. Non vengono effettuate miscele con materia prima vergine;
9. fermo restando che, in generale, tutti gli scopi specifici di utilizzabilità dell'Aggregato recuperato che può essere prodotto ai sensi del D.M. 127/2024 e le relative norme tecniche — ai fini della Conformità alle norme armonizzate europee/prestazioni ed alla Idoneità tecnica — sono definiti nell'Allegato 2 al medesimo decreto, relativamente agli scopi specifici b) e d) indicati dalla Ditta, dovrà essere verificata, per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, attraverso prove di laboratorio, la conformità alle seguenti norme tecniche:
 - b. realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile: UNI EN 13242 e UNI 11531-1 Prospetto 4a;
 - d. realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali: UNI EN 13242 e UNI 11531-1 Prospetto 4b;
10. i rifiuti classificati con il codice EER 170302 di cui alla riga B della tabella sopra riportata cessano di essere rifiuti (EoW) e sono qualificati "granulato di conglomerato bituminoso", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 2 del D.Lgs. n. 152/06, qualora rispettino i criteri stabiliti dal D.M. n. 69/18; il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e inviata ad Arpa – SAC e Arpa Servizio Territoriale. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

11. i lotti di rifiuti lavorati in maniera preliminare dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riportante la dicitura "lotto EoW in formazione" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
12. i diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di analisi" e mantenuti distinti tra loro nonché dagli EoW e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
13. i diversi lotti di EoW detenuti in stoccaggio devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa scheda di Conformità;
14. per tutti gli EoW prodotti il lotto è sempre di volume non superiore a 3.000 m³ (5.000 t circa);
15. la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità. I rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW al momento della sottoscrizione della prevista dichiarazione di conformità;
16. le Dichiarazioni di Conformità per l'Aggregato recuperato o per il Granulato di conglomerato bituminoso devono essere redatte utilizzando il relativo modulo di cui rispettivamente al D.M. 127/2024 o al D.M. 69/2018, sottoscritte dal legale rappresentante;
17. la dichiarazione di conformità dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati, ad Arpae prima dell'uscita del lotto dall'impianto;
18. i documenti di trasporto del prodotto EOW dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità;
19. nel caso di accertata non conformità il rifiuto potrà essere sottoposto ad un nuovo processo di lavorazione, tranne nel caso di non conformità alle analisi chimiche su matrice solida e al test di cessione; ovvero il rifiuto dovrà essere avviato a recupero/smaltimento presso altro impianto autorizzato;
20. alle Dichiarazione di Conformità devono essere allegati:
 - a) i seguenti rapporti analitici emessi da un laboratorio certificato relativi al lotto di riferimento:
 - i) analisi chimiche su matrice solida di cui al D.M. 127/2024 o al D.M. 69/2018;
 - ii) test di cessione di cui al D.M. 127/2024 o al D.M. 69/2018;
 - iii) analisi tecniche (norme UNI: conformità norme armonizzate europee/prestazioni ed Idoneità tecnica) di cui al D.M. 127/2024 o al D.M. 69/2018;
 - b) dichiarazione, per il tipo di specifico utilizzo, di rispetto dei relativi requisiti di idoneità tecnica, riportante i pertinenti prospetti e impieghi con gli specifici parametri tecnico-prestazionali analizzati e i corrispondenti valori ammissibili;
 - c) l'elenco dei FIR dei rifiuti lavorati per la costituzione del lotto EoW.
21. le omologhe dovranno essere conservate per almeno 5 anni, dalla data di avvenuto conferimento e annotazione sul registro di carico/scarico dei rifiuti, le "Omologhe" di accettazione dei rifiuti EER definiti "codici a specchio" integrate con le relative analisi di classificazione, corredate dai verbali di campionamento, periodicità delle omologhe, riferimento dei lotti di produzione, e quant'altro documento reso utile per la definizione del

rifiuto. Le omologhe hanno validità massima di un anno e comunque non oltre un anno dalla data di emissione del rapporto analitico, sempre previsto nel caso di rifiuti con codici EER a specchio. Le determinazioni analitiche fornite dal produttore, non dovranno essere antecedenti i sei mesi dalla data del primo conferimento, un anno di validità dalla data di rilascio e dovranno essere riferite a singoli lotti di rifiuto, omogenei per origine, provenienza e caratteristiche.

22. al fine di permettere una successiva corretta modalità di gestione dei materiali ottenuti, durante le fasi di stoccaggio, prima e dopo il trattamento, e quelle di frantumazione e macinazione, dovrà essere evitata ogni possibile commistione fra le attività di recupero previste per le diverse tipologie di end of waste ottenuti;
23. nel caso di sospensione di emungimento dell'acqua dal Fiume Ronco, ad esempio a seguito di ordinanze per cause legate alla siccità, la ditta in oggetto dovrà dotarsi di contenitori atti a garantire un'indipendenza idrica pari ad un'autonomia di almeno 8 ore lavorative;
24. il sistema di abbattimento delle polveri ad acqua nebulizzata dovrà essere sempre mantenuto efficiente; in caso di guasto all'impianto automatizzato ed in attesa della sua riparazione, la nebulizzazione dell'acqua dovrà essere effettuata manualmente;
25. dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa;
26. nel caso di deterioramento delle delimitazioni delle aree effettuate con pali e reti plastificate di colore arancione, le stesse dovranno essere sostituite e/o ripristinate, al fine di garantire la continuità della loro originaria funzione delimitativa;
27. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita;
28. il rifiuto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
29. conservare per almeno 5 anni, dalla data di mancato conferimento, documentazione attestante il "respingimento del carico di un rifiuto in ingresso all'impianto", garantendo una tracciabilità di tale operazione;
30. l'eventuale attività di gestione delle terre e rocce da scavo, definite come sottoprodotti ai sensi della normativa vigente e svolta presso l'impianto, non può coincidere con l'attività di gestione dei rifiuti, né con l'attività di lavorazione di materiali in natura;
31. nell'impianto devono essere sempre mantenute distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime e da quelle per lo stoccaggio dei sottoprodotti di cui all'art. 184bis del D.Lgs. 152/06; tali aree devono essere identificate con adeguata cartellonistica;
32. alla cessazione dell'attività di messa in riserva e trattamento dei rifiuti inerti, al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la sua destinazione urbanistica, la ditta dovrà provvedere ad effettuare gli interventi di ripristino ambientale, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) deve essere comunicata ad ARPAE e al Comune di Forlì la data di cessazione della attività di recupero rifiuti, nonché le date in cui la ditta effettuerà i lavori di smantellamento dell'impianto di frantumazione;

- b) le modalità di smantellamento dell'impianto e di ripristino del sito dovranno avvenire conformemente a quanto previsto nella Convenzioni vigenti con il Comune di Forlì, ferme restando le tempistiche dettate dal presente atto;
- c) al termine delle operazioni di smantellamento dell'impianto e ripristino del sito dovrà essere inviata ad ARPAE e al Comune di Forlì una relazione dettagliata con la descrizione degli interventi effettuati;
- d) qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

Si evidenzia che per, quanto riguarda la determinazione analitica del parametro amianto, dal momento che:

- in Tabella 2 All. 1, il D.M. 127/2024 annota che la concentrazione limite di utilizzo è *“corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consente di rilevare valori di concentrazioni inferiori”*,
- in Tabella b.2.1 All. 1, il D.M. 69/2018 annota che il limite massimo di concentrazione ammissibile è *“corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R. - trasformata di Fourier). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori”*;

si rende ad oggi necessario l'utilizzo almeno delle tecniche SEM o MOLP-DT per la relativa determinazione, fino all'avvento di altre metodologie ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale che consentiranno di rilevare valori di concentrazione inferiori.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.